

— COMPASS • NOTE SERIALI DI TRADE FINANCE

Compass

Un paese, una questione tecnica. Ogni numero analizza un mercato di destinazione delle imprese italiane e approfondisce una sola questione del commercio internazionale.

TEMA DEL NUMERO

L'UPAS e la forma di pagamento disegnata dal regime valutario in Bangladesh

BANGLADESH

Per l'export italiano il Bangladesh arriva a questo numero con una posizione esterna in ricostruzione: riserve lorde a 37,41 miliardi di dollari al 1° settembre 2026 (32,50 secondo la metodologia BPM6 del FMI), rimesse in forte crescita e, il 15 settembre, l'outlook di Moody's riportato a stabile. Restano un sistema bancario con crediti deteriorati al 34 % (FMI, giugno 2025) e al 32,8 % (Moody's, settembre 2026) — misure e date diverse, non una serie —, gli outlook negativi di S&P e Fitch, la categoria OCSE 6. Ma l'attrito, qui, non sta in una pratica che precede il pagamento: sta **dentro il credito documentario stesso**. La circolare consolidata della Bangladesh Bank sull'import (FEPD-1 Circular No. 30 del 13 agosto 2026) stabilisce quali crediti si possono aprire, con quali documenti, per quanto tempo, a quale costo massimo e come la dilazione può essere finanziata. Fra le strutture che l'esportatore italiano può incontrare c'è l'**UPAS** — *usance payable at sight*: una struttura di mercato, non una categoria delle UCP, in cui un credito a dilazione prevede che una banca finanziatrice paghi il beneficiario a vista e che l'acquirente rimborsi a scadenza. La prima domanda diventa: chi paga a vista, a quale titolo, e verso chi resta esposto il beneficiario finché la scadenza non arriva.

A • SCHEDA PAESE

Bangladesh 2026

L'economia dell'abbigliamento dopo la svolta politica: PIL nominale FY25 ~457 mld \$, RMG a oltre l'80 % dell'export di beni, riserve ricostruite, elezioni del 12 febbraio, negoziato FMI riaperto; ~2 mld € di interscambio con l'Italia.

B • LA DOMANDA DEL NUMERO

Pagato a vista, finanziato a scadenza

La Circolare 30/2026: le modalità di pagamento considerate, i tetti di durata (270/360 giorni, 3 anni) e il tetto di costo (benchmark +3,00 punti), l'UPAS letto con le UCP 600 e uno schema di soggetti e flussi.

C • IL CASO DEL NUMERO

Risposta N. 05 + nuovo caso

Due soluzioni dei lettori (UniCredit e Ganesha Trade Advisors) sulla dichiarazione d'importazione domiciliata, pubblicate testualmente; nuovo caso sull'UPAS bengalese (Artt. 2, 7, 12, 14, 16 UCP 600; ISBP 821 B5).

- | | |
|--|---|
| 01 Copertina | 10 La domanda • le architetture di pagamento |
| 02 Editoriale | 11 La domanda • l'UPAS in uno schema: flussi |
| 03 Scheda Paese • quadro macro | 12 La domanda • l'UPAS in uno schema: impegni |
| 04 Scheda Paese • rischio, rating, valuta | 13 Il caso • la prima risposta al N. 05 |
| 05 Scheda Paese • sistema bancario | 14 Il caso • la seconda risposta al N. 05 |
| 06 Scheda Paese • interscambio Italia-Bangladesh | 15 Il nuovo caso • usance payable at sight |
| 07 Scheda Paese • banche pre-affidate e forfaiting | 16 studiodelsorbo • servizi |
| 08 La domanda del numero • il perimetro | 17 Fonti & colophon |
| 09 La domanda • le modalità e i limiti | 18 Glossario • disclaimer • informativa IA |

LA SERIALITÀ

Ogni numero abbina un mercato (A), una questione tecnica (B) e un caso UCP 600 / ISBP 821 (C). Il caso corre su due numeri: quello del N. 05 si chiude alle pagine 13 e 14 — per la prima volta con le soluzioni dei lettori, due, pubblicate testualmente — e il nuovo caso di pagina 15 attende le vostre risposte per il N. 07. Compass è pubblicato in italiano e in inglese; l'edizione inglese di questo numero è «Bangladesh: paid at sight, reimbursed at maturity».

Incasso a vista, impegno a scadenza

DI DOMENICO DEL SORBO - STUDIODELSORBO

Nei primi cinque numeri la domanda dell'esportatore si è spostata di posto. In Albania, in Azerbaigian e soprattutto in Libia era il rischio di trasferimento e la disponibilità di valuta forte. In Turchia è diventata una questione fiscale — la forma di pagamento come scelta condizionata dal KKDF. In Algeria si è spostata più indietro, in una pratica amministrativa che precede il pagamento: la domiciliazione. Il Bangladesh compie l'ultimo spostamento, e lo compie verso l'interno: la domanda entra **dentro il credito documentario stesso**.

Qui la forma di pagamento non la sceglie il contratto da solo. La scelta contrattuale opera dentro vincoli valutari: la FEPD-1 Circular No. 30 del 13 agosto 2026 — consolidata, valida un anno e da leggere insieme ai provvedimenti successivi — dice quali crediti si possono aprire, con quali documenti, per quanto tempo, a quale costo massimo e come la dilazione può essere finanziata. Dentro quel perimetro si colloca una struttura che l'esportatore italiano può incontrare quando vende macchine o ricambi a Dhaka: l'UPAS, *usance payable at sight*. Il credito è a dilazione, ma è previsto che una banca — l'unità offshore dell'emittente, un'altra banca estera oppure, secondo la circolare, la stessa banca dell'importatore con fondi propri — paghi il beneficiario a vista, e che l'acquirente rimborsi a scadenza.

È una promessa che suona benissimo. La sezione B chiede che cosa vale sotto le UCP 600. Un'operazione UPAS separa l'incasso anticipato del beneficiario dalla scadenza del finanziamento dell'importatore, e il suo funzionamento non si ricava dalla sigla: occorre leggere insieme — nell'esempio di questo numero — modo di utilizzo (41a), tratte e scadenza (42C), condizioni aggiuntive (47A) e accordo di finanziamento. Le UCP non attribuiscono una prevalenza generale di un campo sull'altro; se le clausole non sono coerenti, il credito va chiarito con una modifica **prima** della presentazione. Quello che le UCP dicono con chiarezza è altro: la designazione non obbliga la designata a onorare o negoziare, salvo suo accordo espresso comunicato al beneficiario (Art. 12(a)); la conferma aggiun-

ge un impegno secondo il modo di utilizzo del credito, non lo trasforma in un credito a vista (Art. 8); e l'autorizzazione dell'Art. 12(b) riguarda l'anticipo di una tratta accettata o di un impegno di pagamento differito *assunto dalla stessa designata*, non lo sconto dell'impegno di un'altra banca.

La circolare, intanto, fissa i limiti: fino a 270 giorni per le materie prime industriali — o fino al *cash conversion cycle*, se anteriore — 360 giorni per i ricambi, fino a tre anni per i beni capitali, costo all-in non oltre il benchmark più 3,00 punti percentuali annui. Chi vende deve saper leggere il 41a, il 42C e il 47A insieme, prima di firmare il contratto.

Sul fronte seriale, questo numero segna una prima volta: il caso del N. 05 — la dichiarazione d'importazione domiciliata algerina — ha ricevuto due soluzioni: dalla dott.ssa Chiara Maria Comba di UniCredit e da Joan Salvador Gattell Martínez di Ganesha Trade Advisors. Come da regola della serie, le pubblichiamo testualmente alle pagine 13 e 14, con le precisazioni della redazione confinate in note separate. Il nuovo caso, a pagina 15, resta in tema bengalese e porta l'UPAS dentro l'esame documentale.

Un'avvertenza metodologica. Il Bangladesh è un paese a tre rating e a due misure di riserva: Moody's ha riportato l'outlook a stabile il 15 settembre, mentre S&P (27 luglio) e Fitch (13 maggio) restano negativi; le riserve viaggiano su un doppio binario, lorde e BPM6, che possono distare quasi cinque miliardi di dollari. Dove i numeri divergono, Compass riporta entrambi, con fonte e data: non sceglie il numero; mette l'esportatore in condizione di scegliere su quale costruire il prezzo. Dove il riscontro primario manca, questo numero lo dichiara invece di arrotondare.

Una parola di chiusura. Compass continua a crescere: grazie alla comunità che segue queste pagine, e grazie a chi — come i nostri due lettori di questo numero — le trasforma in un dialogo tecnico. La ricambiamo nell'unico modo che conosciamo: con fonti, date e tecnica verificabile.

IN QUESTO NUMERO

Bangladesh · l'UPAS e la forma di pagamento disegnata dal regime valutario dell'import · la promessa del «pagato a vista» letta con le UCP 600.

IL FILO TECNICO

FEPD-1 Circular No. 30/2026 · Import Policy Order in vigore · Artt. 1, 2, 6(b), 7, 8, 12, 14, 16 UCP 600 · ISBP 821 (A26, B2, B5, B7) · URDG 758 · URC 522.

Dopo la svolta: crescita lenta, riserve ricostruite

Secondo esportatore mondiale di abbigliamento nei dati WTO 2025 riportati da TBS, il Bangladesh arriva al 2026 dopo la stagione più turbolenta della sua storia recente: la rivolta dell'estate 2024, un governo ad interim, le elezioni del 12 febbraio 2026 e un esecutivo BNP con un mandato ampio. L'economia ha rallentato ma non si è fermata; la posizione esterna, che nel 2024 era il punto più fragile, è oggi quella in più visibile ricostruzione. Il punto debole si è spostato all'interno: il bilancio pubblico e le banche.

~457 mld \$

PIL NOMINALE FY25 · FY26
~500 PREVISTO (FMI CR
26/24, TAB. DEBT COVERAGE)

3,7 %

PIL REALE FY25 · FY26:
4,7 % FMI (GEN 2026), 4,1 %
MOODY'S (SET 2026)

8,9 %

INFLAZIONE MEDIA FY26, PRE-
VISIONE FMI GEN 2026 ·
10,0 % FY25

37,41 mld \$

RISERVE LORDE AL 1° SET
2026 · BPM6 32,50 (BB, VIA
BSS)

Anno fiscale: FY25 = luglio 2024 – giugno 2025; FY26 = luglio 2025 – giugno 2026. I valori FY26 vengono dal Country Report FMI del 30 gennaio 2026: sono previsioni formulate prima della chiusura dell'esercizio, non consuntivi. Policy rate e popolazione non sono riportati: dati non aggiornati alla data di chiusura, da verificare sulle decisioni di politica monetaria della Bangladesh Bank e sulla serie demografica ufficiale (BBS).

L'economia dell'abbigliamento

Il *ready-made garment* (RMG, abbigliamento confezionato) vale 39,3 miliardi di dollari nel FY25, l'**81,5 % dell'export di beni** (48,3 miliardi; Export Promotion Bureau); l'export di beni e servizi stimato dal FMI, 50,8 miliardi, è un aggregato più ampio al quale la quota non va applicata. Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Spagna restano i primi mercati. Le rimesse — circa il 6 % del PIL — hanno finanziato, con l'export, un conto corrente tornato in sostanziale pareggio nel FY25. La crescita reale è scesa al 3,7 % nel FY25; il FMI la vedeva risalire al 4,7 % nel FY26–FY27; Moody's stima il 4,1 % nel FY26.

Il paradosso fiscale

Il vincolo strutturale è il fisco: entrate e sovvenzioni all'**8,0 % del PIL** nel FY25 (entrate 7,9 %, tributarie 6,9 %), fra le più basse al mondo; gli interessi ne assorbono circa il 29 % (2,3 su 8,0 punti di PIL, valori arrotondati). Il debito resta moderato — intorno al 42 % del PIL nel FY25 — ma il deficit si allarga (–4,3 % previsto nel FY26) e i costi del risanamento bancario premono sul bilancio: per questo il programma con il FMI resta l'ancora delle riforme.

La svolta politica e istituzionale del 2026

Nelle elezioni del **12 febbraio 2026** il BNP ha ottenuto 208 dei 300 seggi a elezione diretta, saliti a 210 dopo il voto del 9 aprile; la Jamaat-e-Islami è prima opposizione con 68 seggi. Si aggiungono 50 seggi riservati alle donne (maggio 2026). Tarique Rahman è primo ministro dal 17 febbraio; le Finanze sono affidate ad Amir Khosru Mahmud Chowdhury e la Bangladesh Bank è guidata da Md Mostaqur Rahman, nominato il 25 febbraio 2026 e in carica dal 26 (fonti di stampa). Il 3 giugno 2026 il governo ha chiesto un nuovo programma al FMI (PR 26/182); l'esito del negoziato non è documentato alla chiusura.

La data che può cambiare il quadro commerciale: la graduazione dallo status di **LDC** (paesi meno sviluppati) è programmata per il **24 novembre 2026**, ma il 18 febbraio 2026 il Bangladesh ha chiesto al Committee for Development Policy (CDP) un'estensione del periodo preparatorio: il CDP l'ha ritenuta appropriata, a condizione di progressi significativi nelle riforme, e il 21 luglio l'ECOSOC ha raccomandato all'Assemblea Generale di decidere prima del 24 novembre (portale ONU, 27 settembre 2026; la durata dell'estensione non è indicata). Nel sistema SPG dell'UE l'uscita dalla categoria LDC comporta la perdita dell'EBA dopo un periodo transitorio (Reg. (UE) n. 978/2012, art. 17, non riaperto): il calendario dipende dalla decisione ONU.

DA TENERE D'OCCHIO

La decisione dell'Assemblea Generale sulla proroga LDC; l'esito del negoziato sul nuovo programma FMI; la riunione CRE OCSE d'autunno; il regime commerciale UE dopo l'eventuale graduazione.

IL PONTE ALLA SEZIONE B

La banca centrale che ricostruisce le riserve scrive anche la circolare, consolidata nel 2025 e nel 2026, che disegna il perimetro valutario dell'import: l'oggetto della sezione B.

Fonti: FMI, CR 26/24 (30 gen 2026), Table 1, §§10–11; FMI, PR 26/182; BB via BSS (riserve 1° set 2026); IPU Parline; UN LDC Portal (27 set 2026), valutazione CDP, decisione ECOSOC E/2026/L.24. RMG: EPB via Financial Express (2 lug 2025); rango WTO via TBS (13 lug 2026). Governo: Daily Star, BSS.

Tre rating, due misure di riserva, un taka sotto pressione

OCSE • RISCHIO PAESE

6/7

RISCHIO ALTO. LA CLASSIFICAZIONE DEI PARTECIPANTI ALL'ARRANGEMENT DETERMINA I PREMI MINIMI DELLE OPERAZIONI CHE VI RIENTRANO. DECLASSAMENTO DA 5 A 6 NEL 2025 (CREDENDO); CATEGORIA 6 CONFERMATA DALLE LISTE ECA AGGIORNATE A LUGLIO 2026 (EULER HERMES, SACE). DA RIVERIFICARE SULLA LISTA OCSE DATATA ALLA DATA DI EMISSIONE DEL CREDITO.

Diversamente dall'Algeria del numero scorso, il Bangladesh è pienamente *rated*: tutte e tre le grandi agenzie lo valutano, e il 15 settembre una di esse ha mosso l'outlook verso l'alto. Il **15 settembre 2026** Moody's ha confermato il rating B2 riportando l'outlook a **stabile** da negativo: riserve ricostruite ($\approx 32,9$ mld \$ a metà 2026 contro 21,4 a fine 2024), rimesse record e un quadro politico che riduce il rischio di dragliamento delle riforme. Nella stessa nota restano ferme le vulnerabilità: crediti deteriorati di sistema al 32,8 %, ricapitalizzazione stimata intorno al 10 % del PIL, base di entrate ristretta, rischi energetici. S&P era andata nella direzione opposta poche settimane prima — outlook negativo dal 27 luglio, rating B+/B confermato — e, secondo quanto riportato da Reuters, Fitch mantiene B+ con outlook negativo dal 13 maggio (comunicato dell'agenzia non acquisito).

Le tre valutazioni misurano il merito di credito sovrano; la categoria OCSE il rischio paese ai fini dei premi minimi dell'Arrangement; COFACE e SACE esprimono valutazioni proprie. Non vanno sovrapposte: i punteggi SACE e COFACE sono valutazioni di quegli operatori, non rating sovrani.

B+/B

S&P • OUTLOOK NEGATIVO • 27 LUG 2026

B2

MOODY'S • OUTLOOK STABILE • 15 SET 2026

B+

FITCH • OUTLOOK NEGATIVO • 13 MAG 2026 • RIPORTATO DA REUTERS

D / C

COFACE • RISCHIO PAESE D, CLIMA AFFARI C • RIPRESSO DA GLOBALEDGE, DATA DEL DATO NON INDICATA

65 • 96

SACE • RISCHIO CREDITO SOVRANO 65, BANCARIO 96 (SCALA 0-100; SCHEDA PAESE, 2 LUG 2026) • CONDIZIONI RISERVATE

Il taka e le riserve a doppio binario

Il taka è convertibile per le partite correnti da marzo 1994, per dichiarazione ai sensi della Section 5(1) del FER Act 1947 (Circolare 30, Part-A §2); dopo un anno di *crawling peg*, dal 14 maggio 2025 il cambio è determinato dal mercato (TBS). Secondo TBS, il **14 settembre** la banca centrale — compratrice netta di dollari nei mesi precedenti — ha tenuto la sua prima asta di vendita, collocando 11,5 milioni di dollari su un obiettivo di 20, a tassi fra 122,80 e 123,35. La motivazione riferita da un dirigente della banca è stata impedire un'ulteriore *risalita* del cambio: frenare l'indebolimento del taka, non accompagnarne l'apprezzamento. La tabella aste della BB, non acquisita, la daterebbe al 15 settembre: la differenza resta aperta. L'intervallo 122,80-123,35 è, secondo TBS, il range di aggiudicazione di quella sola asta.

Le riserve corrono su due binari: quelle lorde secondo la contabilità della Bangladesh Bank (37,41 mld \$ al 1° settembre 2026) e quelle BPM6 secondo la metodologia FMI (32,50), che escludono gli attivi non prontamente disponibili.

Alcune restrizioni segnalate dal FMI (Art. VIII)

Fra le restrizioni valutarie residue censite dal Country Report di gennaio 2026 (§43) figurano i margini cash sulle LC d'importazione per i beni di lusso e i loro sostituti, la garanzia bancaria estera sugli anticipi oltre soglia e il sussidio del 2,5 % sulle rimesse, qualificato come pratica valutaria multipla. Il §43 non indica le percentuali dei margini: un margine fino al 100 % per i beni di lusso è riferito, per il 2024, da DCW (p. 7) ed è un dato storico, non la misura vigente. Ogni pagamento passa per un Authorized Dealer, con IMP Form e reporting nell'OIMS; il bill of entry va prodotto entro quattro mesi, con decorrenza diversa a seconda della struttura (pagina 8).

Che cosa significa per il pricing della conferma

Valutazione dell'autore. La conferma resta governata dai due presidi indipendenti illustrati nei numeri precedenti — limite di controparte sull'emittente e limite di rischio paese, secondo le deleghe interne di ciascuna banca —, e ciascuno può bloccare da solo. L'outlook stabile di Moody's è un elemento a favore nei comitati; i negativi di S&P e Fitch e la categoria OCSE 6 pesano in senso opposto. Sono conseguenze plausibili, non automatiche: la metodologia OCSE non è un tariffario della conferma bancaria privata. Esistono canali da esplorare, descritti alle pagine 5 e 7; la disponibilità dipende da emittente, importo, durata e condizioni dell'operazione.

Fonti: OCSE, Country Risk Classification (pagina non raggiungibile); categoria 6 da Euler Hermes (3 lug 2026), SACE e Credendo. Moody's via TBS; S&P via TBS; Fitch: riportato da Reuters, comunicato non acquisito; COFACE via globalEDGE (data del dato non indicata). Convertibilità: Circ. 30/2026 Part-A §2. Cambio: TBS 14 mag 2025; asta: TBS 15 set 2026; riserve: BSS 1° set 2026; FMI CR 26/24 §43. Comunicati delle agenzie non acquisiti (aree riservate).

Un sistema in risanamento, da mappare banca per banca

Il sistema conta una sessantina di *scheduled banks* — 62 secondo la stampa all'avvio di Sammilito Islami Bank (dicembre 2025), 63 nella pagina non datata della Bangladesh Bank — fra statali, private convenzionali e islamiche, una banca digitale e filiali estere; il conteggio va riconciliato sull'elenco ufficiale alla data. I numeri della pulizia sono severi: crediti deteriorati al **34 %** a giugno 2025 dopo la riclassificazione (FMI, §11) e **32,8 %** di sistema nella nota Moody's del 15 settembre 2026, con ricapitalizzazione stimata intorno al 10 % del PIL; capitale sovrastimato da accantonamenti differiti in 27 banche, consigli sostituiti e/o amministratori temporanei in 16 istituti (FMI, §11). Moody's colloca il problema sul capitale; il FMI segnala anche la dipendenza delle banche più deboli dal sostegno di liquidità.

69,0 mld \$
LC IMPORT APERTE NEL
FY25 (+0,2 %) • BANGLA-
DESH BANK VIA MCCI

180+
BANCHE CONFERMANTI NEL
PROGRAMMA ADB TSCFP •
PERIMETRO GLOBALE,
ELENCO AL 23 SET 2026

100 %
COPERTURA MASSIMA IFC
GTFP • TENOR FINO A 3
ANNI SUI BENI CAPITALI

+32 %
LC BENI CAPITALI APERTE
LUG-NOV 2025 (911 MLN
\$) • BB VIA FINANCIAL
EXPRESS

GRUPPO	PRINCIPALI ISTITUZIONI	RILEVANZA TRADE FINANCE
BANCHE PUBBLICHE (SOCB)	Sonali, Janata, Agrani, Rupali	canali dei flussi governativi e delle commodity; qualità dell'attivo più debole del sistema
PRIVATE CONVENZIONALI	BRAC Bank, City Bank, Eastern Bank, Prime Bank, Mutual Trust, Dutch-Bangla, Mercantile e altre	il motore delle LC corporate; corrispondenti naturali delle banche europee
BANCHE ISLAMICHE	Islami Bank Bangladesh; Sammilito Islami Bank PLC , a controllo pubblico secondo la stampa — licenza deliberata da BB il 30 nov 2025, operativa dal 2 dic 2025, integrazione chiusa ad ago 2026: fusione di EXIM, First Security, Global, Social Islami e Union Bank	quota rilevante dei depositi. Per le LC delle cinque ex banche vanno verificate successione, denominazione e istruzioni autentiche: la licenza della nuova banca non prova da sola la sorte di ogni impegno; rimborsi dei depositi in corso da set 2026 con sostegno BB
BANCHE ESTERE	Standard Chartered, HSBC, Citibank N.A. Dhaka	corrispondenza, conferme intragruppo, strutture UPAS e sconto
BANCA CENTRALE	Bangladesh Bank — Foreign Exchange Policy Department (FEPD)	emana le regole valutarie dell'import; gestisce l'Online Import Monitoring System

I gruppi non sono categorie esclusive (una banca a controllo pubblico può essere islamica). Capienza, linee e disponibilità di conferma restano variabili dinamiche, da verificare caso per caso con la banca confermante.

Canali di conferma e finanziamento, da verificare sulla singola emittente

Nel FY25 le banche bengalesi hanno aperto LC d'importazione per 69,0 miliardi di dollari (+0,2 %) e ne hanno regolate per 69,5 (+4,2 %) (dati Bangladesh Bank via MCCI); nei primi cinque mesi del FY26 le aperture per beni capitali sono risalite del 32 % a 911 milioni, con regolamenti in calo del 17 % (BB via *The Financial Express*): un primo segnale sul ciclo dell'investimento, da confermare. La conferma si può cercare, fra l'altro, per tre canali, utilizzabili previa verifica di eleggibilità, linee e condizioni e non automaticamente sommabili sulla stessa esposizione: (i) le linee dirette dei corrispondenti europei sulle emittenti, eventualmente con copertura SACE sulle banche pre-affidate, previa eleggibilità e approvazione (p. 7); (ii) l'ADB TSCFP, che nel 2025 ha sostenuto 24.722 operazioni per 5,7 miliardi con oltre 180 banche confermanti — cifre riferite al programma nel suo complesso; nell'elenco ADB delle emittenti al 3 settembre 2026 figurano 15 banche bengalesi, tre (Dhaka Bank, Mercantile Bank, United Commercial Bank) con l'annotazione di documentazione pendente; l'inclusione non equivale a una linea disponibile; (iii) l'IFC GTFP, con garanzie fino al 100 % e tenor fino a tre anni sui beni capitali: massimi del programma, soggetti a eleggibilità e approvazione della singola operazione.

Sul fronte della cassa, la circolare prevede che l'import a dilazione sia finanziato con buyer's credit tramite le *offshore banking operations* o con fondi propri dell'Authorized Dealer (Part-E §2(1)(c), che rinvia a Part-D §4); il buyer's credit da banche e istituzioni estere è in Part-D §3.

Fonti: FMI CR 26/24 §11, §§26-30; Moody's via TBS; BB, Banks & FIs (63, non datata); New Age (62ª banca all'avvio); Sammilito: Daily Star, TBS, BSS. LC: MCCI apr-giu 2025; Financial Express 7 gen 2026. ADB TSCFP (agg. 17 set 2026) e elenco delle banche partecipanti (emittenti al 3 set 2026); IFC GTFP; Circ. 30/2026 Part-D §§3-4, Part-E §2(1)(c).

Due miliardi l'anno, un saldo tessile

Secondo la pagina dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka, non datata, l'Italia è il sesto mercato di destinazione dell'export bengalese e il secondo fornitore europeo del paese; il Bangladesh, per l'Italia, è soprattutto un fornitore — oltre il 90 % dell'import è abbigliamento, calzature e pelle — e un mercato di sbocco per una sola grande famiglia merceologica: le macchine. Il saldo è strutturalmente negativo per l'Italia e il flusso, dopo la contrazione del 2023 e del 2024, ha ripreso a crescere nei primi mesi del 2025, trainato dall'import.

MILIONI DI EURO	2022	2023	2024	GEN-APR 2025
INTERSCAMBIO	2.751	2.197	1.977 (−10 %)	824 (+14,1 %)
EXPORT ITALIANO	691	556	376 (−32,4 %)	116 (−9,3 %)
IMPORT ITALIANO	2.061	1.641	1.601 (−2,5 %)	708 (+19,1 %)
SALDO	−1.370	−1.085	−1.225	−592

Fonte: ISTAT, in ICE Agenzia, Country Report Bangladesh 2025, p. 8. Variazioni percentuali sull'anno o sul periodo corrispondente. Nel 2022 la somma di export e import dà 2.752 contro un interscambio di 2.751: possibile scarto da arrotondamento sui valori non arrotondati della fonte, non corretto in mancanza dei dati originari. I totali 2022 e 2023 trovano riscontro arrotondato (2,7 e 2,2 mld €) nella pagina dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka; i dati 2024 e 2025, le quote merceologiche, i fornitori e gli IDE vengono dal report ICE ad accesso riservato e non sono stati validati in modo indipendente. Il catalogo ICE riporta anche un report 2026, non consultato.

Il mix merceologico — e il filo verso l'UPAS

L'export italiano è dominato dai beni strumentali: nel 2024 le macchine per impieghi speciali valgono 121 milioni di euro — il 32,1 % del totale — e le macchine per impieghi generali altri 46 milioni (12,3 %): insieme, circa il 44 % di tutto ciò che l'Italia vende a Dhaka, la principale famiglia merceologica. Il cuore è il tessile: le sole macchine tessili italiane hanno raggiunto 71 milioni di euro nel 2025 (+17 %; ACIMIT, 30 giugno 2026), a servizio dell'industria RMG. Lo stock di investimenti diretti italiani resta contenuto — 133 milioni di euro a fine 2024 — e i flussi discontinui. La ripartenza del 2025 (interscambio +14,1 % nei primi quattro mesi) è tutta dell'import italiano; l'export tricolore è ancora in calo. Le aperture di LC bengalesi per beni capitali, piatte nel FY25, risultano però in ripresa nei primi mesi del FY26 (pagina precedente): il ciclo dell'investimento a Dhaka dà segnali di ripartenza che i dati italiani, fermi ad aprile 2025, non possono ancora confermare.

EXPORT ITALIANO 2024 — PRIME VOCI

VOCE (ATECO)	MLN €	QUOTA
MACCHINE IMPIEGHI SPECIALI	121	32,1 %
MACCHINE IMPIEGHI GENERALI	46	12,3 %
ALTRI PRODOTTI CHIMICI	19	5,0 %
CHIMICA DI BASE, FERTILIZZANTI	19	5,0 %

PRIMI FORNITORI DEL BANGLADESH (FY24)

PAESE	MLD \$	QUOTA
CINA	16,6	26,4 %
INDIA	9,0	14,3 %
INDONESIA	3,6	5,6 %
BRASILE	2,7	4,2 %

Il filo con la sezione che segue è diretto. Chi vende macchine e ricambi vende le voci a cui la regolazione bengalese riserva le dilazioni più lunghe — fino a 360 giorni per i ricambi, fino a tre anni per i beni capitali. Queste forniture possono beneficiare di strutture a pagamento differito, nei limiti applicabili — supplier's credit, buyer's credit, UPAS —; la possibilità di concedere una durata non obbliga però a scegliere una forma di pagamento, e una parte delle condizioni arriva già disegnata dalla regolazione. La sezione B la smonta pezzo per pezzo.

Fonti: ISTAT, in ICE Agenzia (Italian Trade Agency), Country Report Bangladesh 2025, pp. 8, 10 e 15 (interscambio, prodotti, IDE) — report ad accesso riservato, in possesso della redazione; riscontro parziale su Ambasciata d'Italia a Dhaka; ACIMIT, 30 giu 2026 (macchine tessili 2025); Bangladesh Bank via MCCI e The Financial Express (LC, pagina precedente). Quote merceologiche calcolate dalla fonte su valori non arrotondati.

Su quali banche coprirsi, e fino a quando

La mappa di p. 5 descrive il sistema; questa pagina lo misura dal lato di chi vende. Due strumenti dicono all'esportatore, prima della firma, su quali emittenti un canale di copertura è già istruito e quale durata indicano due operatori del mercato secondario: le banche bengalesi **pre-affidate da SACE** e le *country list* di due **forfaiter** — venti banche private da un lato, un tenor indicativo di **un anno** dall'altro, contro i tre anni ammessi per i beni capitali.

20

NOMI NELL'ELENCO SACE
FORNITO DALLA REDAZIONE
• 27 SET 2026

15 su 15

EMITTENTI ADB TSCFP AL 3
SET 2026 PRESENTI ANCHE
NELL'ELENCO SACE

1 anno

TENOR INDICATIVO MAX
PUBBLICATO DA LFC E
ATLANTIC

3 anni

TETTO CIRC. 30 BENI CA-
PITALI

Le banche pre-affidate da SACE

Pre-affidata è la banca che SACE ha già valutato. Con il «Check banche estere» l'esportatore verifica la compatibilità con durata e importo, propone al compratore di far emettere il credito da una di queste banche e, emesso il credito, chiede a SACE una polizza Credito Fornitore o alla propria banca la conferma.

Elenco indicativo, da schermate SACE acquisite dalla redazione il 27 settembre 2026. Pre-affidamento, plafond e condizioni vanno riverificati sul «Check banche estere» di SACE alla data dell'operazione: l'elenco non è garanzia di capienza né copertura automatica.

Bank Asia Limited • **BRAC Bank Limited** • Dhaka Bank Limited • **Dutch-Bangla Bank Limited** • **Eastern Bank Limited** • Jamuna Bank Ltd • Meghna Bank Limited • **Mercantile Bank Limited** • **Mutual Trust Bank** • National Credit and Commerce Bank Ltd • NRBC Bank Plc • One Bank Limited • **Prime Bank Limited** • Pubali Bank Limited • Shahjalal Islami Bank Ltd • Southeast Bank Limited • Standard Bank Limited • **The City Bank Ltd** • Trust Bank Ltd (The) • United Commercial Bank Ltd

Denominazioni come nelle schermate SACE; verificati il conteggio e gli incroci con p. 5 e con l'elenco ADB, non l'effettivo pre-affidamento. In grassetto le banche citate a p. 5.

Tutte le venti sono banche commerciali private; vi compaiono tutte le sette private citate a p. 5 e tutte le quindici emittenti bengalesi dell'elenco ADB TSCFP. Mancano le banche pubbliche, Islami Bank Bangladesh, Sammilito e le filiali estere.

Due forfaiter: un anno di tenor indicativo

Le *country list* di due forfaiter internazionali — London Forfaiting Company (agosto 2026, pubblicata il 17 agosto) e Atlantic Forfaitierungs AG di Zurigo (terzo trimestre 2026) — pubblicano per il Bangladesh lo stesso tenor indicativo massimo: **un anno**. Descrivono la disponibilità di questi due operatori, non una misura del mercato né una delibera di credito: prezzo, importo e singola banca si negoziano caso per caso.

Valutazione dell'autore. Entro l'anno le due liste non escludono sconto pro soluto o conferma (architettura 3, p. 10), da verificare sulla singola emittente; una capacità di forfaiting non è una linea di conferma. Oltre, fino ai tre anni dei beni capitali, serve una struttura specifica: SACE e l'IFC GTFP (p. 5) sono canali da valutare, previa eleggibilità e approvazione.

PAESE	LFC	ATLANTIC
BANGLADESH	1	1
PAKISTAN	* ↑	2
VIETNAM	2	5
INDIA	5	5

Anni di tenor massimo. LFC ago 2026, Atlantic Q3 2026; * da discutere; ↑ in miglioramento.

LFC offre anche la *silent confirmation*: accordo bilaterale con il beneficiario, fuori dal credito, non conferma ex Art. 8.

RISCONTRI DELLE NUOVE FONTI • 27 SET 2026

— **DCW** (A.T.M. Nesarul Hoque, EVP di Mutual Trust Bank, 25 set 2024): nel 2024 margini **fino al 100 %** sulle LC per beni di lusso (dato storico, p. 4; il 50 % per le autovetture resta senza riscontro), tetti allora allungati (360 giorni per le materie prime, tre anni per i macchinari: non i limiti vigenti di p. 9), arretrati su LC petrolifere per circa 2 miliardi presso banche pubbliche, linee dei corrispondenti ridotte dopo agosto 2024 e poi riprese in modo selettivo.

— **Sammilito Islami Bank**: integrazione chiusa ad agosto 2026 (*The Financial Express*, 16 ago). La «62^a banca» di p. 5 indica l'ordine all'avvio: il numero attuale delle *scheduled banks* va letto su un elenco BB datato, non ricavato per sottrazione.

Fonti: SACE, banche pre-affidate Bangladesh (schermate fornite dalla redazione, 27 set 2026; descrizione del servizio: Check banche estere); ADB TSCFP, banche emittenti al 3 set 2026; LFC, Country List August 2026 (17 ago 2026); Atlantic Forfaitierungs AG, Country List 3rd Quarter 2026; DCW, 25 set 2024; ITA, Bangladesh CCG (19 mar 2026); The Financial Express, 16 ago 2026; Circ. 30/2026 Part-A §6, Part-D §1.

BASE: REGIME VALUTARIO DELL'IMPORT • FER ACT 1947

Il perimetro disegnato dalla banca centrale

La domanda. Un'impresa italiana tratta una linea di finissaggio tessile da 800.000 € con un compratore di Dhaka. Il compratore chiede ventiquattro mesi; la banca italiana propone un credito a vista confermato; il compratore risponde che «pagherà a vista» attraverso un UPAS. Nell'esempio delle pagine seguenti la trattativa si chiude su tratte a 180 giorni vista. Chi decide la forma di pagamento? La scelta resta delle parti, ma opera dentro il perimetro di una circolare della Bangladesh Bank: quali crediti, con quali documenti, per quanto tempo, a quale costo e con quale finanziamento.

Che cos'è la Circolare 30

La FEPD-1 Circular No. 30 del 13 agosto 2026 — «Consolidated circular on foreign exchange regulations – import transactions» — è il testo consolidato del regime valutario dell'import: aggiorna e riunisce la FE Circular No. 33 del 14 agosto 2025 e i provvedimenti successivi, e con la sua emanazione le istruzioni precedenti sono abrogate, «except for the reporting instructions» delle GFET, Vol. 2 (lettera introduttiva, §02). Vale **un anno**, e le istruzioni emanate nel frattempo vanno lette insieme ad essa (§04): la disciplina è stata consolidata nel 2025 e nel 2026, senza un obbligo testuale di nuovo consolidamento. A monte stanno l'Import Policy Order in vigore, cui la circolare rinvia senza indicarne gli estremi (Part-A §1) — la bozza dell'IPO 2025–2028 risulta approvata il 29 gennaio 2026 (BSS); pubblicazione ed entrata in vigore non verificate —, e il FER Act 1947 (§03). Una clausola fissa il rapporto con le regole ICC: gli Authorized Dealer seguono le migliori prassi di UCP, URC e Incoterms e applicano le UCP in vigore alle LC d'importazione, ma «local regulations will, however, prevail in case of contradiction» (Part-A §3). È il punto da cui deve partire ogni esame del testo del credito.

I requisiti che entrano nel credito

- **Le LC d'importazione devono essere documentarie.** Il pagamento va previsto contro set completi di polizze di carico *on board*, lettere di vettura aerea, ferroviarie o su strada, ricevute postali o di corriere, e ogni LC deve richiedere fattura firmata e certificato di origine (Part-B §3(1)). Non è consentito aprire crediti *clean*, *revolving*, *standby* o con *realization clause* — con eccezione delle imprese di EPZ, EZ e HTP —; le richieste vanno rimesse alla Bangladesh Bank (§3(3)).
- **Resa CFR/CPT come regola.** «Import shall usually be made on CFR/CPT basis»; il FOB è ammesso alle condizioni del §15 (Part-A §10). Tre piani distinti: la regola sulla resa; la prassi, riferita dall'autore e non prevista dalla circolare, di assicurare la merce localmente; il numero di *cover note* sui documenti, che vincola solo se scritto nel credito e, una volta nel 47A, si esamina.
- **Codici e formati.** Nella proforma, fra gli altri dati richiesti: descrizione completa, qualità, marca, data di produzione, imballo e grado, prezzo unitario e quantità, costi di trasporto secondo l'Incoterms e voce HS a 8 cifre (Part-A §7(3)); uso del codice HS corretto obbligatorio nella LC o nel contratto (§12).
- **Credit report sul fornitore.** Per LC o contratti oltre 30.000 USD (40.000 con indent) l'Authorized Dealer deve acquisire un rapporto riservato sul venditore estero tramite filiali o corrispondenti oppure, a sua discrezione, verificarne lo standing su repertori di agenzie internazionali di rating a lui accettabili. Lo raccoglie la banca (non quello prodotto dall'importatore; ammesso quello ricevuto direttamente da un altro AD) e resta valido al massimo dodici mesi se non emergono informazioni avverse (Part-B §6(2)).
- **Monitoraggio centralizzato.** Le operazioni da 3 milioni di dollari in su vanno segnalate all'Online Import Monitoring System 24 ore prima dell'apertura della LC; sono escluse le importazioni governative (Part-A §6).
- **Chiusura del ciclo.** Ogni pagamento passa per un Authorized Dealer con IMP Form. Il bill of entry va prodotto entro quattro mesi, ma la **decorrenza cambia**: dalla data della rimessa in via generale (Part-B §14(1)); dalla *data di accettazione dei documenti* per supplier's credit, usance e D/A (§14(2)); dalla data del pagamento del finanziatore estero per buyer's credit e credito esterno (§14(3)). Proroghe su istanza (§15).

LA RIGA DA CONSERVARE

In Bangladesh una parte del testo del credito è scritta a monte dalla banca centrale. Negoziare un 47A significa conoscere la Circolare 30: dentro quel perimetro la scelta contrattuale resta, ma opera entro i vincoli valutari applicabili — e la circolare disciplina anche gli import senza LC (Part-C) e i canali alternativi al credito documentario (Part-H). Il criterio delle durate e dei costi è alla pagina seguente.

Fonti: Bangladesh Bank, FEPD-1 Circular No. 30, 13 ago 2026 — lettera introduttiva §§02-04; Part-A §§1-3, 6, 7(3), 8(2), 10, 12; Part-B §§3(1), 3(3), 6(2), 14(1)-(3), 15; Part-C; Part-H. Import Policy Order: bozza 2025–2028 approvata secondo BSS (29 gen 2026), testo pubblicato non acquisito; Registration Order 2023 e FER Act 1947 non riaperti. Riscontro sul PDF ufficiale della circolare al 22-23 e al 27 settembre 2026.

Cinque modalità considerate, i tetti e il costo massimo

La regola in una riga. In Bangladesh la dilazione di pagamento sulle importazioni è ammessa dentro tetti di durata fissati per categoria merceologica, con un costo all-in dell'eventuale *usance interest* non superiore al benchmark di riferimento (SOFR, Euribor) più **3,00 punti percentuali annui** (Part-D §2), e con i canali di finanziamento indicati dalla circolare. Ne discendono due corollari, entrambi contrari ad assunti diffusi:

- **Il 47A si legge insieme al 41a e al 42C.** La clausola «*usance payable at sight*» promette la vista al beneficiario, ma la sigla non identifica da sola chi debba pagare a vista né il titolo dell'obbligo: occorre leggere il credito intero e gli accordi di finanziamento applicabili. Le UCP 600 non attribuiscono una prevalenza generale di un campo sull'altro; se i termini non sono coerenti, il credito va chiarito con una modifica prima della presentazione.
- **L'interesse va dichiarato, non nascosto.** La circolare chiede prezzi «*internationally competitive*» e fissa un tetto all-in all'eventuale interesse: chi lo sostenga lo stabiliscono la clausola del credito o l'accordo di finanziamento. Un sovrapprezzo della dilazione nel prezzo merce espone però l'operazione alla verifica prezzi della banca.

MODALITÀ	Fonte e regola	Per l'Esportatore
1 • LC A VISTA	L'emittente deve onorare una presentazione conforme. L'esame ha un massimo di cinque giorni bancari successivi al giorno della presentazione presso ciascuna banca rilevante (Art. 14(b) UCP 600): è il termine per determinare la conformità, non una scadenza di pagamento.	Contano la banca e il luogo presso cui il credito è utilizzabile (Art. 6(a), (d)). Il rimborso «ai nostri sportelli» non determina da solo quando una confermando deve pagare.
2 • LC USANCE (SUPPLIER'S CREDIT)	Dilazione concessa dal venditore: materie prime industriali fino a 270 giorni o <i>al cash conversion cycle, se anteriore</i> (« <i>whichever is earlier</i> »); ricambi e altre voci fino a 360 giorni; beni capitali fino a 3 anni (Part-D §1). L'elenco comprende anche tetti a 180 giorni.	La dilazione lunga sui beni capitali è il territorio naturale delle macchine italiane; conferma e sconto pro soluto sono una via per non portare il rischio fino a scadenza, se disponibili per emittente e durata (p. 7).
3 • UPAS (BUYER'S CREDIT)	Struttura di mercato: credito a dilazione, pagamento a vista previsto da una banca finanziatrice. Per la circolare l'import a dilazione « <i>should be financed through buyer's credit by off-shore banking operations, or by the own fund of ADs</i> » (Part-E §2(1)(c), che rinvia a Part-D §4); il <i>buyer's credit</i> da banche e istituzioni estere è in Part-D §3. Stessi tetti di durata e costo.	La sigla non identifica da sola chi debba pagare a vista né il titolo dell'obbligo: vanno letti il credito e gli accordi (pp. 10-12).
4 • INCASSO D/P - D/A	Import senza LC su base contrattuale (Part-C): per gli import commerciali senza LC solo D/P, salvo permesso generale per usance fino a 60 giorni; per le voci industriali valgono i tetti di Part-D. URC vigenti richiamate da Part-A §3 e Part-H §3(b).	Nessun autonomo impegno di pagamento della banca per il solo incasso — « <i>ADs shall not assume any payment obligation unless separately contracted</i> » —, ma restano gli obblighi di gestione delle istruzioni secondo le URC 522.
5 • ANTICIPO	Ammesso senza <i>repayment guarantee</i> fino a 20.000 USD (50.000 da conto ERQ) alle condizioni elencate — fra cui l'assenza di bill of entry scaduti — e con l' <i>undertaking</i> dell'importatore (Appendix-4). Oltre soglia serve una garanzia di rimborso di banca estera accettabile all'AD; le richieste senza garanzia vanno alla FEED-1 caso per caso (Part-B §12(b), (d); Part-H §3(a)). Se l'anticipo è eseguito da finanziatori esteri o dalle OBU, la garanzia serve qualunque sia l'importo (§12(c)).	Per la garanzia diretta le URDG 758 si applicano se vi fa espresso rinvio (Art. 1(a)); per la controgaranzia vale anche l'Art. 1(b). Eventuali riduzioni vanno definite con date, documenti o gli altri criteri dell'Art. 13.

La disciplina di pagamento — e i documenti discrepanti

Per la Part-E il pagamento alla scadenza è obbligatorio, le *accepted bills* scadute si segnalano ogni mese e le violazioni espongono l'AD a sanzioni fino alla revoca della licenza. Sul fronte documentale, la circolare consente all'AD di considerare pagabili i documenti d'importazione discrepanti («*discrepant import bills*») oggetto di *waiver* dell'importatore per motivi ragionevoli e accettabili all'AD, purché il *waiver* non comporti le modifiche sostanziali indicate al §16(3) (Part-B §10(1)). Sul piano UCP la regola resta l'Art. 16(b): il *waiver* è dell'applicant, ma perché l'emittente onori deve **accettarlo**.

Fonti: FEED-1 Circ. No. 30, 13 ago 2026 — Part-B §§10, 12, 16(3); Part-C §1; Part-D §§1-4; Part-E §§1-3; Part-H §3 (le circolari 2025-26 su soglie e tetti sono assorbite dal consolidamento). UCP 600 Artt. 6, 14(b), 16(b); URDG 758 Artt. 1 e 13. Riconcontro sul PDF ufficiale al 22-23 e 27 set 2026.

Quanto vale il «pagato a vista», e come strutturarlo

In Algeria il criterio era una sequenza amministrativa; in Bangladesh è una lettura contrattuale. Un possibile testo di MT700 da Dhaka — esempio della redazione, non campione statistico né descrizione dello standard SWIFT — porta nel 41a «available with any bank by negotiation» e nel 42C tratte a 180 giorni vista; una variante per pagamento differito («with issuing bank by deferred payment») indicherebbe i termini del differimento senza tratte. Nel 47A compare spesso la doppia clausola: «usance payable at sight ... usance interest for applicant's account» e il numero di cover note assicurativa da riportare su tutti i documenti, spesso insieme a IRC, LCAF e codice HS, con i documenti «in one lot by courier» e il rimborso «upon receipt of complying documents at our counters». Cinque architetture possibili, da valutare caso per caso.

- 1 UPAS con conferma.** La confermante assume un impegno *secondo il modo di utilizzo del credito* (Art. 8). Nel caso qui descritto, credito utilizzabile presso di lei, onora per pagamento a vista, differito o accettazione, o negozia senza rivalsa se il credito è utilizzabile per negoziazione (Art. 8(a)(i)-(ii)); l'Art. 8(a)(i) prevede inoltre che onori quando un'altra banca designata non paghi, non assuma il proprio impegno o non negozi. La conferma non converte da sola un credito a termine in un credito a vista: per avere cassa alla presentazione occorre che il credito sia utilizzabile presso la confermante in un modo che la produca, o che la confermante assuma un impegno espresso di negoziare o anticipare, a condizioni definite. La conferma aggiunge l'impegno autonomo della confermante e può proteggere dal mancato pagamento dell'emittente, anche per cause di paese o trasferimento, nei limiti del credito e delle norme applicabili.
- 2 UPAS senza conferma, con designata attiva.** La designazione autorizza, non obbliga: la designata non deve nulla salvo accordo espresso da essa assunto *e comunicato al beneficiario* (Art. 12(a)); ricezione, esame e inoltro dei documenti non costituiscono honour né negotiation (Art. 12(c)). Tre situazioni da non confondere: la negoziazione ai sensi dell'Art. 2; l'anticipo, ex Art. 12(b), di una tratta accettata o di un impegno di pagamento differito *assunto dalla stessa designata*; e un finanziamento concesso fuori dalle UCP. L'eventuale rivalsa e i suoi presupposti risultano dall'accordo applicabile, non dall'Art. 12(b).
- 3 LC usance confermata e scontata pro soluto.** Il supplier's credit dentro i tetti (270/360 giorni, 3 anni per i beni capitali): la conferma dà l'impegno, lo sconto presso la confermante dà la cassa — un equivalente economico dell'UPAS, non un'identità di regole, con il rischio in capo a una banca scelta dal beneficiario, se disponibile (p. 7), e un costo negoziabile in Italia.
- 4 LC a vista confermata.** Dove la dilazione non serve — ricambi urgenti, forniture piccole, anticipi già incassati. Vanno letti separatamente il luogo presso cui il credito è utilizzabile e le istruzioni di rimborso interbancario: la previsione di rimborso presso l'emittente non determina da sola quando la confermante deve pagare il beneficiario.
- 5 Anticipo garantito + saldo in credito.** Sopra le soglie della circolare l'anticipo richiede una garanzia di rimborso di banca estera accettabile all'AD: la banca italiana emette l'advance payment guarantee, con richiamo espresso alle URDG 758 se si vuole quel regime, e con riduzioni definite da date, documenti o gli altri criteri ammessi dall'Art. 13. La garanzia protegge l'importatore dal mancato adempimento del venditore: non è una protezione del venditore, che resta affidata alla struttura del saldo.

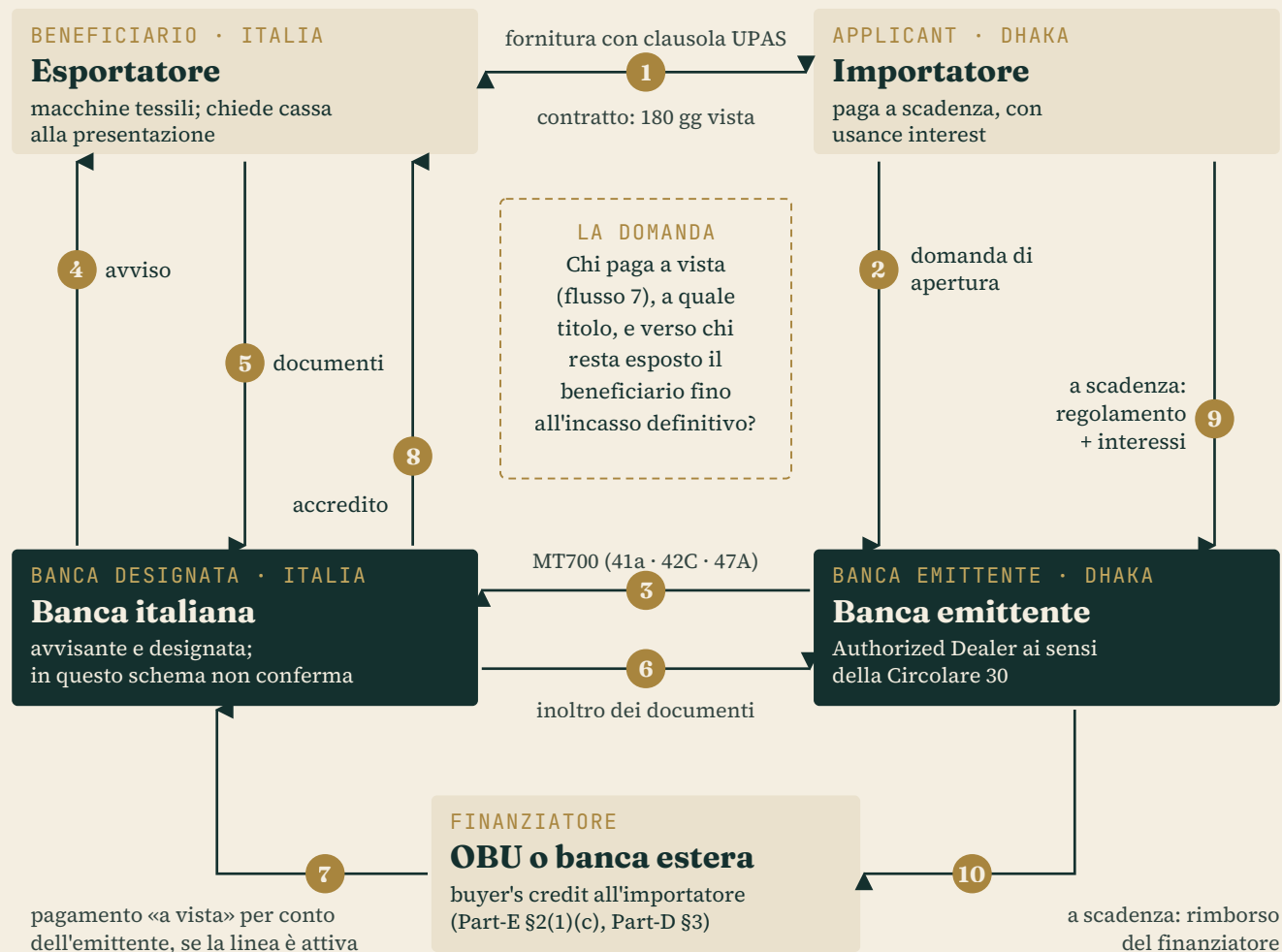
La cassetta si allarga, la logica resta. La circolare consolida anche canali ulteriori, la cui disponibilità presso il singolo AD non va presunta: la Part-H regola open account, documentary collection e supply chain finance, con sconto pro soluto delle accepted bills; la Part-I avvia un pilota per il trattamento digitale dei documenti su corridoi approvati, precisando che «applicable rules (URC 522, UCP 600, eURC, eUCP) shall govern transactions to the extent mutually agreed among parties»; la Part-N introduce i forward rate agreement per coprire il tasso variabile della dilazione. Nessuna di queste novità sposta il punto: prima si stabilisce come il credito è utilizzabile e chi ha assunto quale impegno, poi si valuta che cosa promette il 47A.

Riferimenti tecnici: ICC UCP 600, Artt. 1, 2, 3, 6(b), 7(a), 8(a)(i)-(ii), 12(a)-(c) (testi riscontrati sul PDF ufficiale del progetto); esempio MT700 non verificato sullo standard SWIFT; ISBP 821; URDG 758, Artt. 1(a) e 13; URC 522. Bangladesh Bank, FEPD-1 Circ. No. 30/2026, Part-D, Part-E, Part-H, Part-I §5(c), Part-N. ICC Banking Commission, Opinion R722/TA690rev4 sull'ambito dell'Art. 12(b). Architetture illustrative: ogni operazione reale va verificata con la banca confermante.

Soggetti e flussi: una sola architettura, dieci passaggi

Sull'esempio di apertura, la richiesta iniziale di 24 mesi si è chiusa su tratte a 180 giorni vista, con clausola UPAS nel 47A. Architettura rappresentata, **una sola**: banca italiana avvisante e designata, non confermante; pagamento «a vista» di un finanziatore per conto dell'emittente. Lo schema presuppone la linea buyer's credit attivata: se non lo è, il flusso 7 non parte e nessuno paga a vista — lo scenario del caso di p. 15.

FIGURA 1 · I SOGGETTI E I FLUSSI



1 Contratto: tratte a 180 giorni vista, clausola UPAS nel 47A, usance interest a carico dell'applicant.

2 Importatore → emittente: domanda di apertura nel perimetro della Circolare 30 (LCAF, IRC, codice HS, credit report).

3 Emittente → banca italiana: MT700; 41a, 42C e 47A si leggono insieme, senza prevalenza automatica.

4 Banca italiana → esportatore: avviso. Una conferma esiste solo se richiesta e aggiunta: non in questo schema.

5 Esportatore → banca italiana: presentazione dei documenti.

6 Banca italiana → emittente: inoltro dei documenti. Esame e inoltro non sono honour né negotiation (Art. 12(c)).

7 Finanziatore → banca italiana: pagamento «a vista» per conto dell'emittente, dopo l'esito conforme e se la linea buyer's credit è attivata; titolo da verificare nel credito e nell'accordo.

8 Banca italiana → esportatore: accredito dei fondi ricevuti con il flusso 7.

9 Importatore → emittente, a scadenza: regolamento con usance interest entro il tetto di Part-D §2.

10 Emittente → finanziatore, a scadenza: rimborso del buyer's credit; se il finanziatore è la sua OBU, si tratta della stessa entità.

VARIANTE CON IMPEGNO IN ITALIA

Se la banca italiana conferma (Art. 8) o assume e comunica al beneficiario un impegno a negoziare o anticipare (Art. 12(a)), il flusso 7 diventa un suo pagamento a titolo proprio, secondo i termini assunti, e sarà lei ad avere diritto al rimborso a scadenza. Una banca può anche negoziare senza obbligo previo (Art. 2). Avvisante, designata, confermante e finanziatrice non coincidono necessariamente.

Schema redazionale illustrativo, senza dati di operazioni reali. Riferimenti: UCP 600 Artt. 1, 2, 6(b), 7, 8, 12(a)-(c); FEPD-1 Circ. No. 30/2026, Part-A, Part-D §§2-3, Part-E §2(1)(c).

Tempi e impegni: chi promette che cosa al beneficiario

FIGURA 2 • LA LINEA DEL TEMPO (STESSA ARCHITETTURA)



In assenza di notice of refusal la scadenza di una tratta «a 180 giorni vista» decorre dalla presentazione alla banca trattaria (ISBP 821 B5(b)(i)); se cade in un giorno non bancario, il pagamento è dovuto il primo giorno bancario successivo (B7). I tetti regolamentari – 270/360 giorni, 3 anni per i beni capitali, costo all-in non oltre benchmark + 3,00 punti (Part-D §§1-2) – non sono eventi della linea del tempo: delimitano la durata ammessa.

TABELLA • CHI PROMETTE CHE COSA AL BENEFICIARIO

CONFIGURAZIONE	CHI PUÒ PAGARE A VISTA	A QUALE TITOLO	ESPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO
UPAS CON CONFERMA	La confermante, se il modo di utilizzo presso di lei o uno specifico accordo prevedono pagamento o negoziazione a vista.	Impegno ex Art. 8 secondo il modo di utilizzo; se il credito è per pagamento differito paga a scadenza, e l'anticipo richiede un accordo (Art. 12(b) per il proprio impegno).	Presentazione conforme nei termini; rischio emittente, paese e trasferimento coperti nei limiti del credito e delle norme applicabili; costo della conferma.
DESIGNATA CON ACCORDO ESPRESSO	La designata, alle condizioni dell'accordo assunto e comunicato al beneficiario.	Art. 12(a); l'Art. 12(b) copre solo l'anticipo della propria accettazione o del proprio impegno differito.	Condizioni e rivalsa secondo l'accordo, non secondo le UCP.
DESIGNATA CHE ESAMINA E INOLTRA	Nessuna banca in Italia per obbligo; la designata può negoziare per scelta (Art. 2).	Nessun impegno: esame e inoltro non sono honour né negotiation (Art. 12(c)).	Attesa dell'esito dell'emittente e dell'attivazione del finanziamento; in caso di negoziazione senza obbligo, rivalsa secondo l'accordo.
VISTA PAGATA DALL'OBU DELL'EMITTENTE	L'OBU, se la linea buyer's credit è attivata.	Titolo da verificare nel credito e nell'accordo di finanziamento; stessa entità dell'emittente, nessun obbligato indipendente.	Prima dell'incasso definitivo: rischio emittente, paese e trasferimento. Dopo: rischi residui solo secondo eventuali clausole di rivalsa.

IL FILO CONDUTTORE

Un'operazione UPAS separa l'incasso anticipato del beneficiario dalla scadenza del finanziamento dell'importatore. Il suo funzionamento non si ricava dalla sigla: si leggono insieme modo di utilizzo, scadenza, clausola di pagamento e accordo di finanziamento. Le UCP 600 non attribuiscono una prevalenza generale del campo 41a sul 47A; se le clausole non sono coerenti, il credito va chiarito prima della presentazione. La designazione autorizza; nelle strutture qui considerate un impegno preventivo verso il beneficiario nasce dalla conferma o dall'accordo espresso della designata comunicato al beneficiario, mentre una banca resta libera di negoziare senza obbligo previo. Se a pagare «a vista» è l'OBU dell'emittente, non si aggiunge un obbligato indipendente: titolo del pagamento ed effetto estintivo vanno verificati, e l'esposizione va distinta prima e dopo l'incasso definitivo.

PRIMA DI FIRMARE

1 • Coerenza del testo: 41a, 42C e 47A descrivono lo stesso credito? Se no, modifica prima della presentazione (Artt. 1, 2, 6(b)). **2 • Titolo dell'impegno a vista:** conferma (Art. 8), accordo espresso della designata comunicato al beneficiario (Art. 12(a)), oppure solo un finanziamento, con la sua rivalsa? **3 • Tenor e costo:** durata entro i tetti di Part-D §1, usance interest dichiarato entro benchmark + 3,00 punti (Part-D §2). **4 • Canale di finanziamento:** buyer's credit identificato — OBU, banca estera o fondi propri dell'AD (Part-E §2(1)(c), Part-D §§3-4).

Ponte al caso di p. 15. La «vista» UPAS dipende dall'attivazione della linea; senza linea e senza un impegno ex ante della banca italiana, resta l'impegno dell'emittente secondo il modo di utilizzo del credito. Il caso mette alla prova questo passaggio.

Riferimenti: UCP 600 Artt. 1, 2, 6(b), 7, 8, 12(a)-(c), 14(b); ISBP 821 B2, B5, B7; FEPD-1 Circ. No. 30/2026, Part-D §§1-2, Part-E §2(1)(c). Tabella e linea del tempo si riferiscono all'architettura della Figura 1 e alle sue varianti.

UCP 600 • ARTT. 14, 16, 20 • ISBP 821

Il caso del numero — la prima risposta

Il caso posto nel N. 05. Credito documentario irrevocabile, soggetto alle UCP 600, emesso da banca algerina e utilizzabile presso una banca designata italiana. Il campo 46A richiede copia della *déclaration d'importation domiciliée* recante il riferimento di domiciliazione e stipula che tutti i documenti riportino quel riferimento. Il set presentato è conforme in ogni aspetto, salvo che la **polizza di carico non riporta il riferimento**; la data di spedizione è anteriore di tre giorni alla data della dichiarazione domiciliata, assunta come data di apertura della domiciliazione.

La soluzione — della dott.ssa Chiara Maria Comba, pubblicata testualmente

Per la prima volta nella serie, la soluzione arriva dai lettori: questa, pervenuta per prima, e una seconda alla pagina seguente. Come da regola di Compass, il testo è riprodotto integralmente, senza interventi redazionali, refusi compresi; le precisazioni della redazione stanno nella nota in fondo alla pagina.

«Buongiorno! Grazie di condividere pubblicamente le riviste, molto utili. Le mie risposte qui di seguito!! Al prossimo numero.»

1 • L'assenza del riferimento di domiciliazione sulla polizza di carico costituisce riserva (Artt. 14(a), 14(d) e 20)? Quale ruolo conserva l'Art. 14(f)?

«Sì, costituisce una riserva. Tutti i documenti devono riportare il riferimento. I documenti il cui emittente o contenuto non sia specificato vengono accettati per l'art. 14f.»

2 • La data di spedizione anteriore alla data della dichiarazione crea una riserva, o la sequenza esula dall'esame?

«La sequenza è materia di controllo import Algeria che esula dall'esame delle banche.»

3 • Il riferimento di domiciliazione è condizione documentaria da esaminare o non documentaria ex Art. 14(h)?

«Se il credito prescrive la presentazione di un riferimento di domiciliazione, la banca sarà tenuta a esaminarla secondo i normali criteri di controllo documentario previsti dalle UCP 600. Se non è specificato nel testo del credito e non è legato ad un documento non è previsto che la Banca lo controlli.»

Chiara Maria Comba — UniCredit S.p.A., Trade & WoCa Sales Nord Ovest, Torino. E-mail del 1° settembre 2026.

LA RIGA DA CONSERVARE

Il requisito espresso del credito si esamina. Una sequenza prevista soltanto dalla disciplina valutaria non è, per ciò solo, un requisito dell'esame UCP; se il credito la richiama, anche senza un documento che la provi, i dati dei documenti richiesti non devono contraddirla (ISBP 821 A26).

NOTA TECNICA DELLA REDAZIONE — LE PRECISAZIONI

(i) La riserva sulla polizza nasce dal requisito espresso del credito: l'esame corre sugli Artt. 14(a), 14(d) e 20. Se la banca decide di rifiutare, deve dare un *unico* avviso che dichiara il rifiuto, elenchi *ogni* riserva e indichi la disposizione dei documenti (Art. 16(c)), entro la chiusura del quinto giorno bancario successivo al giorno della presentazione (Art. 16(d)). Il richiamo della lettrice all'Art. 14(f) richiede questa delimitazione: la norma non si applica a documenti di trasporto, assicurazione e fattura commerciale; riguarda gli altri documenti di cui il credito non stipula emittente o contenuto, e non elimina né i requisiti espressi del credito né l'esigenza che il documento assolva la funzione richiesta e rispetti l'Art. 14(d).

(ii) La sequenza spedizione/dichiarazione appartiene al controllo dei cambi algerino, non all'esame documentale (Artt. 4 e 5): non costituisce da sola una riserva se resta esterna al credito. Restano distinti gli obblighi di legge eventualmente applicabili alla banca. La Note n°01/DGC/2026 non è stata acquisita: la disciplina valutaria algerina non è qui validata.

(iii) La terza risposta applica correttamente l'Art. 14(h): la condizione non legata a un documento si disattende, fermo che i dati presenti nei documenti non devono confliggere con essa (ISBP 821 A26). **Prevenire lo scenario:** aprire la domiciliazione prima dell'ordine di spedizione, trasmettere il riferimento al venditore con l'ordine, istruire lo spedizioniere perché lo riporti sulla polizza — o negoziare un 46A che lo richieda sui soli documenti del beneficiario.

Riferimenti: UCP 600 Artt. 2, 4, 5, 14(a)(d)(f)(h), 16(c)-(d), 20; ISBP 821, sez. A (A26) — testi riscontrati sui PDF ufficiali. Banque d'Algérie, Note n°01/DGC/2026: testo originale non riaperto. La soluzione della lettrice è riprodotta dal testo pervenuto alla redazione; la fedeltà della trascrizione non è stata verificata sull'originale in questa revisione. Precisazioni a cura della redazione, studiodelsorbo.

UCP 600 • ARTT. 5, 14, 16, 20 • ISBP 821 A26

Il caso del numero — la seconda risposta

Lo stesso caso ha ricevuto una seconda soluzione, il 23 settembre. Come per la prima, il testo è riprodotto integralmente e nella lingua originale, l'inglese, senza interventi redazionali; la resa italiana della sostanza e le precisazioni della redazione stanno nelle note in fondo alla pagina.

La soluzione — di Joan Salvador Gatell Martínez, pubblicata testualmente

«Dear Dr. Del Sorbo, Thank you for Compass No. 05. Please find below my proposed solution to the domiciliation case.»

1. Missing domiciliation reference on the bill of lading

«In my view this is a valid discrepancy. The credit expressly stipulates that all documents must show the domiciliation reference. That is a term of the credit, and under Art. 14(a) the bank must determine whether each presented document, on its face, complies with it. The fact that the reference appears correctly on the invoice, the packing list and the domiciled declaration does not cure its absence on the B/L: the requirement applies to every document, not to the presentation as a whole. Nor does the B/L's compliance with Art. 20 help. Art. 20 sets the minimum content of a bill of lading, but it does not prevent the credit from adding further data requirements to it.»

«Art. 14(f) plays a different role here. The domiciled import declaration is a document not covered by UCP 600, so it is examined for whether its content appears to fulfil its function and complies with Art. 14(d). Since it bears the reference and its data do not conflict with the other documents, it is acceptable as presented. Art. 14(f) has no bearing on the B/L, which is fully governed by Art. 20.»

«In practice, since a carrier will rarely amend a B/L to add an exchange-control reference, the beneficiary's realistic route is a waiver from the applicant under Art. 16(b), which in this Algerian context the applicant has every interest in granting.»

2. Shipment date three days before the declaration date

«In my view this is not a discrepancy under UCP 600 as the credit is drafted. The two dates refer to different events, shipment and the opening of the domiciliation, and each is internally consistent with its own document. They do not conflict within the meaning of Art. 14(d), and nothing in the credit requires one to follow the other. Art. 14(i) only limits document dates in relation to the date of presentation.»

«The answer would change if the credit contained a sequence requirement. If it stated that shipment must not take place before the domiciliation date, even without naming a document to evidence it, ISBP 821 paragraph A26 would apply: compliance with a non-documentary condition need not be evidenced, but data in the stipulated documents must not conflict with it. Here the B/L date and the declaration date would evidence a conflict, and the presentation would be discrepant.»

«As drafted, therefore, the sequence is a matter of Algerian exchange control, outside the banks' documentary examination under Art. 5 and Art. 14(a). The real risk for the beneficiary is not a refusal under UCP 600 but a transfer blocked by the domiciliation rules, which no examination standard and no confirmation can regularise.»

3. Where the bank's examination ends

«The dividing line is whether the credit links the requirement to a document or to data in the documents. "All documents to show the domiciliation reference" is a documentary requirement and must be examined on every document. A bare condition such as "shipment after domiciliation", with no document indicated, is non-documentary: under Art. 14(h) banks do not require evidence of compliance, but under ISBP 821 A26 they still check that the stipulated documents do not contradict it.»

«The practical lesson for the drafting stage: if the applicant needs the bank to police the pre-shipment domiciliation rule, the credit should say so expressly, so that the sequence becomes examinable instead of remaining an exchange-control risk sitting outside the credit.»

Joan Salvador Gatell Martínez — Founder, [Ganesh Trade Advisors](#). E-mail del 23 settembre 2026.

RESA ITALIANA DELLA SOSTANZA (REDAZIONE)

1 • Riserva fondata: «tutti i documenti» è un termine del credito e l'Art. 14(a) impone di esaminare ogni documento contro di esso; la presenza del riferimento altrove non sana l'assenza sulla polizza, e l'Art. 20 fissa un contenuto minimo senza impedire al credito di aggiungere requisiti. L'Art. 14(f) riguarda la dichiarazione domiciliata, non la polizza. Via realistica: il waiver dell'applicant (Art. 16(b)). **2** • Con il credito così redatto la sequenza non è riserva: date di eventi diversi, nessun conflitto ex Art. 14(d). Lo diventerebbe se il credito prescriverebbe «spedizione non anteriore alla domiciliazione»: condizione non documentaria, ma i dati non possono contraddirla (ISBP 821 A26). Il rischio reale è il blocco del trasferimento valutario, che nessun esame e nessuna conferma regolarizza. **3** • Il confine: requisito legato a un documento o ai dati si esamina; condizione nuda si disattende ex Art. 14(h), fermo il controllo di non contraddizione. Se l'applicant vuole che la banca presidi la sequenza, il credito deve dirlo.

NOTA TECNICA DELLA REDAZIONE

Le due soluzioni convergono; la seconda esplicita il punto decisivo: la sequenza resta fuori dall'esame finché è esterna al credito; se il credito la richiama, i dati non devono contraddirla (ISBP 821 A26). Quattro precisazioni. (a) La dichiarazione domiciliata non è un documento «non coperto» dalle UCP: manca una disciplina specifica per quel tipo di documento, per cui vale l'Art. 14(f). (b) Il beneficiario può cercare la collaborazione dell'applicant, ma l'accettazione del waiver resta una decisione dell'emittente (Art. 16(b)), che non estende i cinque giorni bancari dell'Art. 14(b); la frequenza delle rettifiche di polizza è opinione dell'autore. (c) Regolarità amministrativa, conformità documentaria e obbligo della confermare sono piani distinti: la conferma non sana un'irregolarità valutaria, ma l'eventuale obbligo autonomo della confermare va valutato a parte, nei limiti del credito e delle norme applicabili. (d) L'Art. 14(i) regola le date dei documenti e non sostituisce scadenza e termini di presentazione (Artt. 6 e 14(c)).

Riferimenti: UCP 600 Artt. 4, 5, 6, 8, 14(a)(b)(c)(d)(f)(h)(i), 16(b)-(c), 20; ISBP 821, sez. A (A26) — testi riscontrati sui PDF ufficiali. La soluzione è riprodotta dal testo pervenuto alla redazione per e-mail il 23 settembre 2026; la fedeltà della trascrizione non è stata verificata sull'originale in questa revisione. Resa italiana e precisazioni a cura della redazione, studiodelsorbo.

NOTA TECNICA DELLA REDAZIONE

La circolare bengalese prevede che l'import a dilazione sia finanziato con buyer's credit tramite le offshore banking operations o con fondi propri dell'AD (FEPD-1 Circ. 30/2026, Part-E §2(1)(c)) e fissa un tetto all'eventuale *usance interest* (Part-D §2). Per risolvere il caso, leggere congiuntamente modo di utilizzo, scadenza e clausola di pagamento.

UCP 600 • ARTT. 1, 2, 6(B), 7, 8, 12, 14, 16 • ISBP 821 B2, B5 • OPINIONS R722, R741, R820

Il nuovo caso — *usance payable at sight*

Lo scenario porta l'UPAS dentro l'esame documentale e chiede che cosa resta della promessa di vista quando la linea di finanziamento non si attiva.

Lo scenario

Credito documentario irrevocabile, soggetto alle UCP 600, emesso da una banca di Dhaka a favore di un costruttore italiano di macchine tessili. Campo 41a: «available with any bank **by negotiation**». Campo 42C: tratte a **180 giorni vista** sull'emittente. Il 47A contiene: «Usance payable at sight: beneficiary will be paid at sight against complying documents; usance interest for applicant's account» e «all documents must show insurance cover note number CN-2468, LC number, IRC number and H.S. code». Il credito non identifica la banca finanziatrice, non contiene impegni della banca italiana ad anticipare e non prevede alcuna *discrepancy fee clause*.

Fra i documenti richiesti c'è una **packing list**, che non riporta il numero di cover note; tutti gli altri requisiti del credito sono rispettati. La banca designata italiana non ha confermato e non ha assunto né comunicato al beneficiario alcun impegno espresso a negoziare: esamina i documenti e li inoltra all'emittente.

I documenti sono presentati all'emittente il **1° ottobre 2026**. Il **5 ottobre** l'emittente comunica di aver ricevuto il waiver dell'applicant e di averlo accettato, senza aver emesso alcun *notice of refusal*; indica una scadenza a «180 giorni dalla data della polizza di carico», datata 20 settembre 2026, e precisa «payment will be effected at maturity». Il beneficiario non ha accettato modifiche del tenor; la linea buyer's credit non è stata attivata e nessuna banca ha pagato a vista.

Le domande

- Qual è il modo di utilizzo del credito, e che cosa vi aggiunge la clausola del 47A? La promessa di pagamento a vista è coerente con il 41a e con il 42C, e quale chiarimento occorre — e quando — prima di potervi fare affidamento (Artt. 1, 2, 6(b))?
- L'esame e l'inoltro dei documenti obbligano la banca italiana a negoziare? Quale accordo renderebbe impegnativa la designazione, e nei confronti di chi (Art. 12(a), (c))? Perché, nello scenario descritto, l'Art. 12(b) non è una generica autorizzazione ad anticipare l'impegno di un'altra banca?
- L'assenza del numero di cover note sulla packing list è una riserva (Artt. 2, 14(a), 14(d))? In che cosa differisce dal caso di una condizione non documentaria (Art. 14(h); ISBP 821 A26)?
- Qual è la data di scadenza, se il tenor è «180 giorni vista» e l'emittente indica 180 giorni dalla data della polizza (ISBP 821 B2, B5)? Che effetto ha, su quel calcolo, un waiver accettato senza notice of refusal (Art. 16(b))?
- In assenza di una discrepancy fee clause, l'emittente può dedurre una commissione per riserve, e che cosa cambierebbe se il credito ne prevedesse una con importo determinato? Chi risponde, sotto il credito, della mancata attivazione della linea buyer's credit (Art. 7(a)(v))?

COME PARTECIPARE

Inviare la vostra soluzione motivata a info@studiodelsorbo.it, oggetto «Compass N. 06 — Caso UPAS», entro il **31 ottobre 2026**. La risposta selezionata sarà pubblicata, con il nome dell'autore, nel N. 07.

VARIANTE PER ESERCITARSI SULL'ART. 12(B)

Rendere il credito utilizzabile per *pagamento differito* presso la banca italiana, far assumere e comunicare al beneficiario il deferred payment undertaking della designata, e solo dopo introdurre il prepayment.

Riferimenti: UCP 600 Artt. 1, 2, 6(b), 7, 8, 12, 14, 16; ISBP 821 A26, B2, B5; ICC Opinions R722, R741, R820. Dati e date sono ipotesi dell'esercizio.

Securing performance and payment in foreign trade

studiodelsorbo S.r.l. è il partner di fiducia di banche, importatori ed esportatori, con formazione e consulenza altamente specialistiche in Trade & Export Finance e Pagamenti Internazionali. La pratica è costruita attorno agli strumenti che muovono il denaro in sicurezza attraverso i confini — crediti documentari, standby letter of credit e garanzie a prima richiesta — e a un unico obiettivo: che l'esportatore incassi, puntualmente e senza riserve.

Dati dello studio, autodichiarati e riferiti a settembre 2026: oltre 100 clienti istituzionali e privati, 27 anni di attività in trade finance, oltre 1.500 lettere di credito gestite, oltre 10.000 ore di formazione erogate.

01 • FORMAZIONE

Corsi specialistici

Percorsi in Trade Finance, Export Finance e Pagamenti Internazionali per banche, imprese esportatrici, enti e professionisti — su misura del cliente, unendo teoria avanzata e pratica operativa.

03 • ZERO DISCREPANCY

Gestione LC

Analisi e revisione del credito con richieste di modifica; produzione e verifica dei documenti del beneficiario; controllo dei documenti di terzi (trasporto, EUR.1, A.TR, assicurazione, ispezione); presentazione in banca e supporto nelle contestazioni sulle riserve — esteso, su richiesta, alle escussioni di garanzie a prima richiesta e standby LC.

02 • CONSULENZA SPECIALISTICA

Strumenti & rischio

Incoterms®, incassi documentari, crediti documentari, garanzie a prima richiesta e standby letter of credit, assicurazione del credito, export financing e prodotti SACE / SACE BT — a quesito singolo o in abbonamento.

04 • SUPPORTO CONSULENZIALE

Programmi in abbonamento

Programmi da sei mesi a due anni: formazione in azienda (4-6 giornate), visite periodiche, materiali specialistici e strumenti operativi, assistenza su crediti e garanzie, consulenza da remoto on demand sui pagamenti internazionali.

CREDENZIALI

Dr. Domenico Del Sorbo — LIBF Qualified Trade Finance Expert; CDCS, CSDG, CITF e CSCF; certificazioni ICC Academy, LIBF (oggi parte di Walbrook), Coastline Solutions ed eBSI Export Academy; TFP Professional Award — EBRD TFP Trade Clinic (Tbilisi, 2015); MBA in International Business, MIB Trieste; contributor della LCM Trade Services Update.

Rendiamo pulito il prossimo credito.

Dr. Domenico Del Sorbo — studiodelsorbo S.r.l.

CONTATTI

Mobile +39 335.344066 • Tel. +39 081 8535365

Fax +39 06.23319336

info@studiodelsorbo.it

SEDE & WEB

Via G. Cesare, 229 — 80070 Bacoli (Na)

studiodelsorbo.it

[Profilo LinkedIn](#) • [Download Area](#)

Fonti, verifica e nota metodologica

STATO EDITORIALE DELLA VERSIONE

Testo iniziale chiuso il 23 settembre 2026; integrazioni del 24 settembre (seconda risposta al caso, schema UPAS) e del 27 settembre (banche pre-affidate e forfaiting; revisione sulla base di un rapporto di validazione in 48 punti). Fonti consultate fino al 27 settembre 2026. Gli esiti del controllo sono indicati per argomento; i dati non riscontrati su fonte adeguata sono dichiarati come tali e non presentati come validati.

REGOLAMENTAZIONE VALUTARIA BENGALESE

Bangladesh Bank, FEPD — FEPD-1 Circular No. 30, 13 agosto 2026, «Consolidated circular on foreign exchange regulations – import transactions» (76 pagine; validità un anno; consolida la FE Circular No. 33 del 14 agosto 2025 e i provvedimenti successivi, abrogati salvo le istruzioni di reporting delle GFET, Vol. 2). Paragrafi utilizzati: lettera introduttiva §§02–04; Part-A §§1–3, 6, 7(3), 10, 12; Part-B §§3, 6(2), 10, 12, 14–16; Part-C §1; Part-D §§1–4; Part-E §§1–3; Part-H §§3–4; Part-I §5(c); Part-N. Import Policy Order: bozza 2025–2028 approvata il 29 gen 2026 secondo BSS, testo pubblicato non acquisito; FER Act 1947 non riaperto.

MACRO, RISCHIO PAESE E VALUTA

FMI — Country Report No. 26/24, 30 gennaio 2026 (Table 1, tabella 3b, §§10–11, §43, Debt Coverage); FMI, Press Release 26/182, 3 giugno 2026. IPU Parline, elezione del 12 febbraio 2026. UN LDC Portal (consultato il 27 set 2026), [valutazione CDP](#) e [decisione ECOSOC E/2026/L.24](#). Rating: Moody's, 15 set 2026, via TBS e BSS; S&P, 27 lug 2026, via TBS; Fitch, 13 mag 2026: riportato da Reuters, comunicato non acquisito. OCSE: categoria 6 da Euler Hermes (3 lug 2026), [SACE](#) e [Credendo](#). Asta in valuta: TBS, 15 set 2026. Riserve al 1° set 2026: BSS, dati BB.

BANCHE, COPERTURE E INTERSCAMBIO

BB, Banks & FIs (63, pagina non datata); [New Age](#) e [The Financial Express](#) (Sammilito); MCCI (LC FY25). ADB TSCFP, banche partecipanti (emittenti al 3 set 2026); IFC GTFP. SACE, banche pre-affidate: schermate fornite dalla redazione (27 set 2026); servizio [Check banche estere](#). LFC, [Country List August 2026](#) (pubbl. 17 ago 2026) e [Atlantic Forfaitierungs AG](#), Country List Q3 2026: copie della redazione, documenti aggiornabili. DCW, A.T.M. Nesarul Hoque, 25 set 2024 (riscontro storico); ITA, [Bangladesh CCG – Financing Projects](#), 19 mar 2026 (debito/PIL contenuto, progetti su prestiti concessionali; nulla di specifico sul trade finance). Interscambio: ISTAT in ICE Agenzia, Country Report Bangladesh 2025, pp. 8, 10 e 15 (accesso riservato); [Ambasciata d'Italia a Dhaka](#); ACIMIT, 30 giu 2026.

FONTI ICC USATE PER L'ANALISI

UCP 600 (Artt. 1–8, 12, 14, 16, 20, 36); ISBP 821 (A26, B2, B5, B7); URC 522 (revisione 1995, in vigore dal 1° gennaio 1996); URDG 758 (Artt. 1 e 13); ICC Banking Commission, Opinions **R722/TA690rev4** (ambito dell'Art. 12(b)), **R741/TA700rev** (spese e discrepancy fee) e **R820/TA795rev** (notice of refusal e discrepancy fee), riscontrate sui testi di progetto nel controllo del 27 settembre 2026. Riferimenti di contesto, non sviluppati nel numero: eUCP 2.1 ed eURC 1.1 (richiamate dalla Part-I della circolare), ISP98.

CONTRIBUTO DI QUESTO NUMERO

Soluzioni al caso N. 05: e-mail della dott.ssa Chiara Maria Comba (UniCredit S.p.A., Trade & WoCa Sales Nord Ovest, Torino), 1° settembre 2026, p. 13; e-mail di Joan Salvador Gatell Martínez (Founder, Ganesha Trade Advisors), 23 settembre 2026, p. 14 — pubblicate testualmente dai testi pervenuti alla redazione; la fedeltà delle trascrizioni non è stata verificata sugli originali.

RISCONTRI E LACUNE RESIDUE (27 SETTEMBRE 2026)

Su fonte primaria: Circolare 30/2026, FMI CR 26/24 e PR 26/182, IPU Parline, portale ONU LDC, elenco ADB delle emittenti, IFC GTFP, scheda paese SACE, ACIMIT, country list LFC e Atlantic, Reg. (UE) 2024/1689 (artt. 50 e 113). Solo su stampa o terzi, con attribuzione: azioni di rating, riserve e asta in valuta, composizione del governo, categoria OCSE (liste ECA), conteggio delle scheduled banks, integrazione di Sammilito, flussi di LC, valutazione COFACE. Non validati: dati ICE/ISTAT 2024–2025, elenco SACE delle venti banche, durata dell'eventuale estensione LDC, percentuali correnti dei margini cash, policy rate e serie demografica, tabella BB dell'asta, dispaccio Fitch, testo pubblicato dell'IPO, Note n°01/DGC/2026, originali delle e-mail, metriche di p. 16, indirizzi diretti dei PDF dei numeri precedenti. I relativi passaggi sono qualificati nel testo.

NOTA METODOLOGICA

Categoria OCSE, rating, valutazioni COFACE/SACE, riserve, cambio e disciplina valutaria bengalese sono variabili dinamiche: ogni operazione reale va verificata, alla data di emissione del credito, sulle fonti primarie e con la banca confermante. Dove le misure divergono (riserve lorde/BPM6, stime di crescita, misure di NPL), Compass riporta entrambe con fonte e data, senza trattarle come una serie. Compass è una nota tecnica informativa e formativa, non consulenza legale, fiscale, assicurativa o d'investimento: disclaimer, glossario e informativa sull'uso dell'IA a pagina 18.

NUMERI PRECEDENTI

N. 01 · Albania · N. 02 · Azerbaigian · N. 03 · Libia · N. 04 · Turchia · N. 05 · Algeria (IT ed EN): i PDF sono consultabili nella [Download Area](#) di studiodelsorbo; i collegamenti diretti saranno indicati dopo la verifica degli indirizzi.

SERIALITÀ E DISTRIBUZIONE

Ogni numero abbina un mercato di destinazione (sezione A) a una questione tecnica (sezione B) e a un caso UCP 600 / ISBP 821 (sezione C). Il caso corre su due numeri: posto in uno, risolto nel successivo — le soluzioni dei lettori sono pubblicate testualmente, con il nome dell'autore; le precisazioni della redazione stanno in note separate. Compass è pubblicato in italiano e in inglese: come newsletter LinkedIn, come PDF nella [Download Area](#) di studiodelsorbo e via e-mail alla lista professionale. Per iscriversi o proporre la soluzione di un caso: info@studiodelsorbo.it.

Nel prossimo numero (N. 07): un nuovo paese e la risposta al caso UPAS. Compass — Note seriali di trade finance · n. 06, 1° ottobre 2026. Edizione italiana; testo iniziale chiuso il 23 settembre 2026, integrazioni fino al 27 settembre 2026. A cura di Domenico Del Sorbo — studiodelsorbo S.r.l. Risposte al caso del N. 05 della dott.ssa Chiara Maria Comba (UniCredit S.p.A.) e di Joan Salvador Gatell Martínez (Ganesha Trade Advisors), pubblicate testualmente. Fonti consultate fino al 27 settembre 2026; esiti e lacune per fonte nella sezione «Riscontri e lacune residue». Nella preparazione sono stati impiegati strumenti di intelligenza artificiale generativa: informativa a p. 18. © studiodelsorbo. Tutti i diritti riservati.

Glossario degli acronimi, disclaimer e informativa IA

Sigle usate in questo numero, in ordine alfabetico. Definizioni operative, non normative: per il significato giuridico fanno fede i testi citati a pagina 17.

41a • 42C • 46A • 47A — campi del messaggio SWIFT MT700 usati nell'esempio: banca e modo di utilizzo (41a), tratte (42C), documenti richiesti (46A), condizioni aggiuntive (47A). Denominazioni da riscontrare sullo standard SWIFT.

AD — Authorized Dealer: banca autorizzata dalla Bangladesh Bank a operare in cambi.

ADB • TSCFP — Asian Development Bank e suo Trade and Supply Chain Finance Program (garanzie alle banche confermanti).

AWB — Air Waybill, lettera di vettura aerea.

B/L — Bill of Lading, polizza di carico marittima.

BB • FEPD — Bangladesh Bank (banca centrale) e suo Foreign Exchange Policy Department, che emana le circolari valutarie.

BNP — Bangladesh Nationalist Party, partito di governo dalle elezioni del 12 febbraio 2026.

BPM6 — Balance of Payments and International Investment Position Manual del FMI, 6^a edizione: metodologia delle riserve pubblicate accanto a quelle lorde.

BSS • TBS — Bangladesh Sangbad Sangstha (agenzia di Stato) e The Business Standard (quotidiano di Dhaka).

Buyer's credit • Supplier's credit — dilazione finanziata da una banca all'importatore (buyer's) o concessa dal venditore (supplier's).

CDP • ECOSOC • UNGA — Committee for Development Policy, Consiglio Economico e Sociale e Assemblea Generale ONU: gli organi dell'iter LDC.

CFR • CPT • FOB — regole Incoterms® 2020: Cost and Freight, Carriage Paid To, Free On Board.

COFACE • SACE • ECA — assicuratore del credito francese, agenzia italiana di export credit e, in generale, Export Credit Agency.

Cover note — copertura assicurativa provvisoria dell'assicuratore locale; il numero è spesso richiesto sui documenti.

CR • PR (FMI) — Country Report e Press Release del Fondo Monetario Internazionale.

CRE (OCSE) — esperti di rischio paese dei Partecipanti all'Arrangement OCSE, che assegnano le categorie 0-7.

D/P • D/A — incasso documentario contro pagamento (Documents against Payment) o contro accettazione (Documents against Acceptance), URC 522.

DCW — Documentary Credit World, rivista specialistica di trade finance.

DPU — Deferred Payment Undertaking, impegno di pagamento differito di una banca sotto il credito (da non confondere con la regola Incoterms® DPU).

EBA • GSP — Everything But Arms e Generalised Scheme of Preferences: regimi tariffari preferenziali dell'Unione europea.

EPB — Export Promotion Bureau del Bangladesh, fonte ufficiale dei dati di export.

EPZ • EZ • HTP — Export Processing Zone, Economic Zone, Hi-Tech Park: aree con regime valutario agevolato.

ERQ — Exporter's Retention Quota: conto in valuta dell'esportatore bengalese.

eUCP • eURC — supplementi ICC alle UCP 600 e alle URC 522 per la presentazione elettronica.

FER Act — Foreign Exchange Regulation Act 1947, legge valutaria del Bangladesh.

FMI • IMF — Fondo Monetario Internazionale.

FRA — Forward Rate Agreement, contratto di copertura del tasso d'interesse.

FY — Fiscal Year: in Bangladesh da luglio a giugno (FY25 = luglio 2024 – giugno 2025).

GTFP (IFC) — Global Trade Finance Program della International Finance Corporation (Gruppo Banca Mondiale).

HS — Harmonized System, nomenclatura doganale a 6 cifre, estesa a 8 in Bangladesh.

ICC — International Chamber of Commerce, che pubblica UCP, ISBP, URC, URDG, Incoterms® e le Opinions della Banking Commission.

ICE • ISTAT • ACIMIT • MCCI — Agenzia ICE, ISTAT, Associazione costruttori italiani di macchinario tessile, Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (Dhaka).

IDE — investimenti diretti esteri.

IMP Form — modulo con cui l'AD segnala alla Bangladesh Bank ogni pagamento d'importazione.

IPO — Import Policy Order, decreto del Ministry of Commerce che elenca merci ammesse e condizioni d'importazione.

IPU — Inter-Parliamentary Union, la cui banca dati Parline riporta i risultati elettorali.

IRC • LCAF — Import Registration Certificate e Letter of Credit Authorization Form: riferimenti amministrativi spesso richiesti nel 47A.

ISBP 821 — International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under UCP 600, ICC 2023.

LC — Letter of Credit, credito documentario.

LDC — Least Developed Country, categoria ONU dei paesi meno sviluppati; l'uscita programmatica è la «graduazione».

MT700 • MT799 — messaggi SWIFT di emissione del credito e di libero formato fra banche.

NPL — Non-Performing Loans, crediti deteriorati.

OBU — Offshore Banking Unit: unità in valuta di una banca bengalese, fra i finanziatori previsti per l'import a dilazione.

OCSE • OECD — Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

OIMS — Online Import Monitoring System della Bangladesh Bank.

RMG — Ready-Made Garment, abbigliamento confezionato.

SBLC — Standby Letter of Credit.

SOCB • PCB • FCB — banche commerciali statali, private e filiali di banche estere.

SOFR • Euribor — tassi di riferimento in dollari e in euro usati come benchmark per il tetto di costo della dilazione.

UCP 600 — Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC 2007.

UPAS — Usance Payable At Sight: struttura di mercato (non categoria UCP): credito a dilazione con pagamento a vista previsto da una banca finanziatrice e rimborso a scadenza dell'importatore.

URC 522 • URDG 758 — Uniform Rules for Collections (revisione 1995, in vigore dal 1° gennaio 1996) e Uniform Rules for Demand Guarantees (2010) della ICC.

WTO — World Trade Organization, Organizzazione mondiale del commercio.

DISCLAIMER

Compass è una nota tecnica informativa e formativa di studiodelsorbo S.r.l.: non costituisce consulenza legale, fiscale, assicurativa, finanziaria o d'investimento e non instaura alcun rapporto professionale con il lettore. Categoria OCSE, rating, riserve, cambio, disciplina valutaria e dati di interscambio sono variabili dinamiche, consultate fino al 27 settembre 2026 (p. 17) e soggette a variazione: prima di ogni decisione operativa vanno riverificate sulle fonti primarie, alla data dell'operazione, e con la propria banca. Il caso di p. 15 è un'ipotesi didattica con dati inventati. I contributi dei lettori sono pubblicati testualmente ed esprimono opinioni personali, non delle organizzazioni di appartenenza. studiodelsorbo S.r.l. non risponde di decisioni assunte sulla base di questo numero. Le regole ICC vanno consultate nelle pubblicazioni ufficiali.

INFORMATIVA SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Per la preparazione di questo numero sono stati impiegati strumenti di intelligenza artificiale generativa. La selezione dei contenuti, la revisione e l'approvazione finale fanno capo a Domenico Del Sorbo, che ne assume la responsabilità editoriale. Il perimetro delle verifiche e le lacune residue sono indicati a p. 17. Informativa resa con riferimento all'art. 50, par. 4, del Regolamento (UE) 2024/1689, applicabile dal 2 agosto 2026 (art. 113); l'obbligo di marcatura tecnica dei contenuti generati (art. 50, par. 2) riguarda i fornitori dei sistemi ed è distinto da questa informativa.